

Cassazione penale

direttore scientifico
condirettore

Domenico Carcano
Mario D'Andria

LV - giugno 2015, n° 05

05

20
15

| **estratto**

IL GIUDIZIO ABBREVIATO INSTAURATO A
SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO
IMMEDIATO NEL PROCEDIMENTO A
CARICO DI MINORI

con nota di **Pierpaolo Rivello**

220 PER LA CONSULTA, NEL PROCESSO PENALE MINORILE, IL GIUDIZIO ABBREVIATO A SEGUITO DI GIUDIZIO IMMEDIATO DEVE SVOLGERSI DAVANTI ALL'ORGANO COLLEGIALE

C. COST. - (12) 22 GENNAIO 2015, N. 1 - PRES. NAPOLITANO - REL. LATTANZI (G.U. 1^A SERIE SPECIALE, N. 4 DEL 28 GENNAIO 2015)

PROCEDIMENTO MINORILE - Giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato - Previsione della composizione monocratica e non collegiale del giudice - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale.

(COST. ART. 3; C.P.P. ART. 458; R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 50-BIS; D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448, ART. 1)

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione del principio di uguaglianza, l'art. 458 c.p.p. e l'art. 1, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (1).

(1) La sentenza è già stata pubblicata *retro*, n. 166.1; ne riproponiamo la massima con una nota di PIERPAOLO RIVELLO.

IL GIUDIZIO ABBREVIATO INSTAURATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO NEL PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORI

Juvenile Criminal Procedure and the Abbreviated Trial Procedure Following the Request of the Immediate Trial

L'Autore analizza la sent. n. 1/2015 della Corte costituzionale, incentrata sulla necessità della presenza dei giudici "laici" all'interno dei collegi chiamati a giudicare gli imputati minorenni con rito abbreviato instaurato a seguito di richiesta di rito immediato, e pone in luce come, pochi mesi prima, le Sezioni unite avessero ribaltato il precedente orientamento giurisprudenziale volto a ritenere competente al riguardo il giudice per le indagini preliminari.

The Author analyzes the sentence n. 1/2015 by Constitutional Court, focused on the mandatory presence of "lay-expert" judges within the Juvenile Courts when minors are submitted to the abbreviate trial procedure, and underline as, a few months before, in this matter the United Sections of the Supreme Court had overruled the previous

position of the same Supreme Court, according to which it should be necessary to recognize the competence of the preliminary-hearing judge.

(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)

di Pierpaolo Rivello

Magistrato

Sommario 1. Il contenuto delle tre ordinanze di legittimità costituzionale emesse dal giudice *a quo*. — 2. Il successivo mutamento di indirizzo giurisprudenziale in materia ad opera delle Sezioni unite della Cassazione. — 3. La perdurante rilevanza della questione sollevata, nonostante il superamento del precedente orientamento interpretativo. — 4. Le considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale per giungere alla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale. — 5. Alcuni ulteriori rilievi concernenti la valenza da attribuire alla necessaria integrazione delle competenze fra giudici “togati” e “laici”.

1. IL CONTENUTO DELLE TRE ORDINANZE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EMESSE DAL GIUDICE A QUO

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, con tre distinte ordinanze, aventi peraltro lo stesso contenuto, aveva sollevato eccezione di legittimità costituzionale in ordine al combinato disposto degli artt. 458 c.p.p. e 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni). Il giudice remittente dubitava della legittimità di dette norme, nella parte in cui esse disponevano – con riferimento al giudizio abbreviato derivante dalla conversione, su richiesta dell'imputato, dell'originario decreto di rito immediato – che nel processo penale minorile la composizione dell'organo chiamato a pronunciarsi sull'abbreviato fosse quella monocratica del giudice per le indagini preliminari, anziché quella collegiale di cui all'art. 50-bis, comma 2 (aggiunto dal d.P.R. n. 448 del 1988) dell'ordinamento giudiziario, in base al quale «nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale».

Le tre ordinanze erano del novembre 2013; ai fini della nostra disamina la contestualizzazione temporale non rappresenta un dato marginale, ma assume al contrario un estremo rilievo per la comprensione degli esatti ambiti della questione sottoposta al vaglio del giudice delle leggi. Infatti all'epoca la giurisprudenza assolutamente maggioritaria riteneva che, nei procedimenti a carico di soggetti minorenni, la competenza a giudicare, nel caso di giudizio abbreviato derivante dalla trasformazione del rito immediato precedentemente richiesto dal p.m., spettasse al giudice per le indagini preliminari, e pertanto ad un organo monocratico composto dal magistrato “togato”⁽¹⁾. Nell'anno successivo detto orientamento interpretativo venne invece radicalmente ribaltato, per effetto di una pronuncia della Cassazione a Sezioni unite sulla quale ci soffermeremo fra breve nel corso della nostra disamina.

Appare importante precisare questo dato, per evitare possibili fraintendimenti; risulta parimenti significativo dar conto delle vicende processuali all'esito delle quali il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minori era stato chiamato a pronunciarsi sulle

⁽¹⁾ V. in tal senso Sez. II, 12 luglio 2013, n. 44617, M., in *C.E.D. Cass.*, n. 257360; Sez. VI, 5 febbraio 2009, n. 14389, S., *ivi*, n. 243254; Sez. IV, 16 settembre 2008, n. 38481, V., *ivi*, n. 241552.

richieste di giudizio abbreviato. In tutti e tre i casi il giudice per l'udienza preliminare del tribunale per i minorenni aveva emesso delle decisioni di condanna, all'esito di procedimenti celebrati con rito abbreviato per effetto della conversione, su istanza degli imputati, del rito immediato domandato dal pubblico ministero. A seguito dell'impugnazione di dette pronunce la Corte di appello di Bologna aveva annullato le decisioni del giudice dell'udienza preliminare, avendo rilevato un difetto di competenza funzionale, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179 c.p.p. I successivi ricorsi proposti dalla Procura Generale erano stati rigettati dalla Cassazione.

Conseguentemente il g.i.p. presso il tribunale dei minorenni, al quale vennero rinviati i procedimenti in conseguenza dell'annullamento, essendo ormai vincolato, per effetto dell'art. 25 c.p.p., dalla decisione in tema di competenza emessa dalla Cassazione, non aveva altra possibilità se non quella di sollevare un'eccezione di legittimità costituzionale per poter vedere realizzato lo scopo di garantire ai minori di essere sottoposti al giudizio di un organo collegiale, composto anche da giudici laici "esperti".

Le eccezioni di legittimità costituzionale da parte del g.i.p. presso il tribunale per i minorenni appaiono basate su una serie di considerazioni, focalizzate comunque sull'esigenza di far sì che, anche con riferimento ai procedimenti svolti con rito abbreviato a seguito della conversione del rito immediato, la decisione sia affidata ad un organo collegiale, con la presenza di giudici "laici", che, in quanto "esperti", appaiono maggiormente in grado di vagliare in maniera adeguata la personalità del minore, al fine di comprendere quale possa essere il trattamento rieducativo più appropriato, in caso di condanna.

In altri termini, le eccezioni si rifacevano alla stessa *ratio* volta ad esigere la creazione di organi giurisdizionali specializzati per i minorenni (in conformità, tra l'altro, alle indicazioni ricavabili da numerose Convenzioni internazionali in materia, tra cui la Convenzione O.N.U. del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) giacché i minori, proprio per effetto della loro particolare personalità, ancora in formazione, devono essere sottoposti al giudizio di magistrati dotati di una particolare *expertise*.

In effetti, una delle più tipiche connotazioni della giustizia minorile, nella sua configurazione di giurisdizione "specializzata", è rappresentata dalla presenza, nel suo seno, di giudici "onorari", secondo quanto disposto dall'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. nella l. 27 maggio 1935, n. 835, e successivamente modificato dall'art. 4 della l. 27 dicembre 1956, n. 1441, volto a prevedere una composizione "mista", stabilendo che, all'interno dei tribunali per i minorenni, accanto ai giudici professionali "togati" vi fossero dei giudici "laici", e più precisamente dei «cittadini benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anni di età»⁽²⁾.

La necessaria presenza di tali giudici laici risulta garantita, per quanto concerne l'udienza preliminare (che rappresenta il «vero e proprio "baricentro" del rito minorile») ⁽³⁾, dal sovra-

⁽²⁾ Per un'analisi della *ratio* volta ad imporre tale composizione "mista" v. CUTRONA, sub art. 2, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448 del 1988*, a carico di Giostra, 3^a ed., Giuffrè, 2009, p. 22; MORO, voce *Minorenni (Tribunale per i)*, in *Enc. dir., Agg.*, vol. II, Giuffrè, 1998, p. 542; ZAPPALÀ, *La specializzazione nelle funzioni giudiziarie penali minorili*, in *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura dello stesso A., Giappichelli, 2009, p. 43 ss.

⁽³⁾ PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, t. II, a cura di Garuti, Utet, 2011, p. 1307.

menzionato art. 50-bis, comma 2, dell'ordinamento giudiziario; in tal caso, anzi, la componente laica prevale su quella togata ⁽⁴⁾.

Il giudice *a quo* sviluppò, al fine di argomentare le eccezioni di legittimità costituzionale, tendenti ad un diverso assetto della materia, considerazioni analoghe a quelle che, da lì a poco, sarebbero state elaborate dalle Sezioni unite della Cassazione, dirette invece a pervenire ad una diversa interpretazione delle disposizioni vigenti. Fu rilevato che doveva essere considerato irrazionale e fonte di eventuali ingiustificate disparità di trattamento il fatto che, a seconda del momento processuale in cui venisse formulata la richiesta di giudizio abbreviato, e cioè successivamente alla richiesta da parte del p.m. del decreto di giudizio immediato, o nel corso dell'udienza preliminare o ancora, in caso di messa alla prova, in sede dibattimentale, il minorenni fosse giudicato da un giudice monocratico o da un organo collegiale caratterizzato dalla presenza di "esperti".

2. IL SUCCESSIVO MUTAMENTO DI INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA AD OPERA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

Abbiamo visto come, fino ad un recentissimo passato, la giurisprudenza dominante non avesse dubbi nell'affermare che, nei procedimenti a carico dei minorenni, il giudizio abbreviato instaurato su richiesta dell'imputato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato dovesse essere celebrato innanzi al g.i.p. del tribunale dei minori.

A sostegno di detta impostazione esegetica veniva osservato come l'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, concernente le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedesse, in un'ottica ispirata al principio di sussidiarietà ⁽⁵⁾, che, in mancanza di diverse previsioni concernenti il procedimento minorile, dovessero applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale.

In tal caso, pertanto, avrebbe dovuto valere il disposto dell'art. 458 c.p.p., volto ad attribuire al g.i.p. la competenza a celebrare il giudizio abbreviato, scaturente dalla domanda formulata dall'imputato a seguito del decreto di giudizio immediato.

Detta norma, in un'ottica di reciproca permeabilità dei riti speciali, autorizza la conversione del procedimento immediato, derivante dalla richiesta del p.m., nel rito abbreviato, onde impedire che l'instaurazione autoritativa del rito immediato precluda l'accesso a tale rito premiale ⁽⁶⁾. L'imputato infatti, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato ⁽⁷⁾, può formulare richiesta di giudizio abbreviato.

Secondo detto orientamento giurisprudenziale non appariva insuperabile il rilievo critico volto a sottolineare che il procedimento minorile deve rispondere all'esigenza di un'adeguata valutazione delle peculiarità dei soggetti minorenni e che tale esigenza può dirsi pienamente

⁽⁴⁾ V. al riguardo le considerazioni di CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. IV, Giuffrè, 2000, p. 1022; v. altresì PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, 1991, p. 215.

⁽⁵⁾ In ordine a tale principio, volto a connotare il processo penale minorile, v. BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. d. pen.*, vol. X, 1995, Utet, p. 140; CARACENI, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 1016; GIOSTRA, sub art. 1, in *Il processo penale minorile*, cit., p. 7; PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 1284.

⁽⁶⁾ V. al riguardo, volendo, RIVELLO, voce *Giudizio immediato*, in *Enc. dir.*, *Annali*, vol. III, Giuffrè, 2010, p. 484.

⁽⁷⁾ Sulle ragioni che indussero il legislatore ad intervenire, in virtù dell'art. 14 l. n. 63 del 2001, aumentando da sette a quindici giorni il termine previsto per la formulazione della richiesta, v. GARUTI, *Sulla decorrenza del termine per la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2002, p. 942 ss.; nonché ZACCHE, *Il giudizio abbreviato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis e Voena, vol. XXX, t. 2, Giuffrè, 2004, p. 235.

soddisfatta solo in virtù di un giudizio espresso da un collegio a composizione mista, ove alle competenze tecnico-giudicarie dei giudici “togati” si sommano quelle specifiche dei giudici “laici”. Veniva infatti osservato che il g.i.p. presso il tribunale dei minori è comunque dotato di una competenza “specificata” nel settore, e che proprio alla luce di questa considerazione tale giudice può emettere pronunce volte a definire il giudizio nel contesto del processo minorile, come in effetti avviene in virtù dell’art. 26 (obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità) e 27 (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto) disp. proc. pen. min.

Detto orientamento interpretativo fu però sconfessato dalle Sezioni unite della Cassazione, con una decisione nella quale, in aderenza ai rilievi sviluppati da larga parte della dottrina ⁽⁸⁾, si affermò che le considerazioni di tipo esegetico-formale, su cui risultava principalmente fondato tale filone giurisprudenziale, andavano ritenute subvalenti rispetto alle ragioni di ordine logico-sistematico e di inquadramento degli istituti nei principi ispiratori della specificità della condizione dell’imputato minorene ⁽⁹⁾.

Le Sezioni unite rilevarono inoltre come al dato formale, privilegiato dalla giurisprudenza fino a quel momento dominante, non potesse essere riconosciuta una valenza univoca, sia perché l’art. 1 del d.P.R. n. 448 del 1988 rappresenta semplicemente una generica norma “di chiusura”, sia, soprattutto, in quanto detta norma deve essere letta alla luce del canone interpretativo in base al quale per valutare pienamente il significato di qualunque disposizione occorre tener conto del complesso della disciplina in cui essa risulta inserita e trova collocazione.

La Cassazione ricordò che tale articolo non estende il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale con riferimento a tutto quanto non risulti “specificamente previsto” dalla normativa sul processo minorile, ma lo limita a «quanto non previsto», facendo così intendere che una disposizione ricavabile, anche genericamente, dall’assetto caratterizzante il modello processuale minorile vale ad escludere l’operatività di un simile rinvio.

Fu al contempo sottolineata dai giudici di legittimità l’importanza del c.d. principio di adeguatezza applicativa ⁽¹⁰⁾, ricavabile dal predetto art. 1, comma 1, secondo periodo, in base al quale le disposizioni codicistiche «sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore». Sotto questo aspetto appare evidente che «la funzione di giudizio nel processo minorile richiede specifiche indagini sulla personalità del minore che implicano l’intervento di un organo specializzato, integrato da esperti, diversificati per genere, che affiancano il giudice in quanto in possesso di particolari competenze» ⁽¹¹⁾.

Le Sezioni unite ritennero che non fosse condivisibile l’impostazione, accolta dalla precedente giurisprudenza, in base alla quale la particolare specializzazione del giudice minorile “togato” farebbe sì che anche l’organo monocratico rappresentato dal g.i.p. minorile possa essere considerato atto a garantire un’adeguata valutazione della personalità del minore; si osservò infatti che alla luce di questa tesi non si riuscirebbe a comprendere perché il legislatore

⁽⁸⁾ Cfr. ANSELMI, *Giudizio abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato e imputato minorene*, in *Giur. it.*, 2008, c. 466; PANSINI, sub art. 25 d.P.R. 25 settembre 1988, n. 488, in *Codice di procedura penale commentato*, diretto da Giarda - Spangher, Ipsa, 2010, p. 9015.

⁽⁹⁾ Sez. un., 27 febbraio 2014, n. 18292, P.G. in proc. B.H., in *C.E.D. Cass.*, n. 258573.

⁽¹⁰⁾ In ordine a detto principio v. l’analisi di GIOSTRA, sub art. 1, in *Il processo penale minorile*, cit., p. 10.

⁽¹¹⁾ Sez. un., 27 febbraio 2014, n. 18292, cit.

abbia invece deciso di affidare ad un organo collegiale a composizione mista, caratterizzato dalla presenza di giudici laici, la funzione di giudizio nell'udienza preliminare.

Parimenti venne giudicato inconferente il rilievo incentrato sul fatto che in alcuni casi anche il g.i.p. minore può emettere delle sentenze di merito. Infatti dette pronunce (dichiaratoria della non imputabilità o della irrilevanza del fatto), di spettanza del g.i.p., sono necessariamente *in favor* del minore, e determinano l'anticipata conclusione del procedimento, in omaggio al principio di "minima offensività", incentrato sull'esigenza di una rapida uscita del minore dal circuito penale ⁽¹²⁾, onde ridurre al minimo l'impatto traumatizzante con l'esperienza giudiziaria ⁽¹³⁾.

Per tale motivo, a giudizio delle Sezioni unite, non è stata avvertita l'esigenza di garantire la presenza della componente laica "esperta", richiesta invece nelle ipotesi in cui il processo a carico del minore possa sfociare in un giudizio di colpevolezza.

Sulla base di tutte le sovraesposte considerazioni venne pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'ambito dell'udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, dell'ordinamento giudiziario».

3. LA PERDURANTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA, NONOSTANTE IL SUPERAMENTO DEL PRECEDENTE ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO

Occorre ricordare che l'organo giudiziario remittente, e cioè il g.i.p. presso il Tribunale minore di Bologna, era stato investito della competenza a giudicare in materia per effetto di una pronuncia di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Se così non fosse stato, in presenza del mutamento giurisprudenziale operato dalle Sezioni unite, la Corte costituzionale verosimilmente non sarebbe pervenuta ad una dichiarazione di parziale illegittimità delle norme sottoposte al suo vaglio, in quanto, al contrario, alla luce di tale nuovo indirizzo interpretativo avrebbe osservato che il suo accoglimento permetteva di superare i prospettati dubbi di incostituzionalità ⁽¹⁴⁾.

Nel caso di specie invece ciò non appariva possibile in quanto il principio di diritto affermato dalla sovramenzionata pronuncia delle Sezioni unite non avrebbe comunque potuto essere applicato da parte del giudice *a quo*, essendo questi vincolato, per effetto dell'art. 25 c.p.p., dalle precedenti decisioni in tema di competenza ⁽¹⁵⁾, emesse nel luglio del 2013 dalla Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, alle quali il g.i.p. era pertanto tenuto ad attenersi, nel successivo giudizio, fatta salva la sussistenza, *ex art. 25 c.p.p.*, di «nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore». L'art. 627, comma 1, c.p.p. prevede che, laddove non operi il sovrarichiamato disposto dell'art. 25 c.p.p., nel giudizio di rinvio non sia «ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento»; viene sancita in tal

⁽¹²⁾ Cfr. PANSINI, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 1285.

⁽¹³⁾ Cfr. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 1030.

⁽¹⁴⁾ V. in tal senso APRILE, *Osservazioni a C. cost., sent. 22 gennaio 2015*, in *questa rivista*, 2015.

⁽¹⁵⁾ V. al riguardo Sez. V, 11 giugno 2013, n. 47086, in *C.E.D. Cass.*, n. 257703.

modo, come è stato giustamente affermato in dottrina, «la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto»⁽¹⁶⁾.

In aderenza a queste considerazioni la Corte costituzionale ha pertanto riconosciuto che la sollevata questione di legittimità costituzionale, nonostante l'intervenuto mutamento giurisprudenziale, non era affatto «divenuta priva di rilevanza».

Semmai il problema era un altro; infatti il Giudice delle leggi, in tutti i suoi precedenti interventi in materia, aveva sempre sottolineato che dall'effetto vincolante delle decisioni della Corte di cassazione in materia di competenza deriva «la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio *a quo*»⁽¹⁷⁾.

La Corte costituzionale ha peraltro superato questo rilievo, apparentemente ostativo alla possibilità di un suo intervento in materia, evidenziando che nel caso in esame si esulava da una questione di mera competenza, in quanto il giudice remittente, in un'ottica assai più ampia, aveva sollevato dubbi concernenti la stessa idoneità del g.i.p., anche in considerazione della sua monocraticità, a celebrare il giudizio abbreviato nel procedimento minorile, ed aveva sottolineato la difficoltà di rinvenire un'adeguata giustificazione alla disparità di trattamento tra i minori sottoposti al giudizio di un organo privo della presenza di giudici "laici" in caso di instaurazione del rito abbreviato dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, ed i minori giudicati invece da un organo collegiale a composizione mista, caratterizzato dalla presenza degli "esperti", nell'ipotesi del giudizio abbreviato instaurato nell'udienza preliminare.

4. LE CONSIDERAZIONI SVILUPPATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE PER GIUNGERE ALLA PRONUNCIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

L'analisi svolta dal Giudice delle leggi è focalizzata su alcune considerazioni di estrema pregnanza. In primo luogo è stato rilevato come nei procedimenti minorili vadano sempre esaltate le connotazioni specializzanti, volte ad adeguare tale tipologia di processi alla particolare personalità dei soggetti ad essi sottoposti.

Si potrebbe osservare che la "specialità" dei riti differenziati deve piegarsi o quantomeno adattarsi ad una "specialità" ancor più significativa, quale quella del procedimento minorile, diretto a rispondere alla «specificità della condizione personale» degli imputati minorenni⁽¹⁸⁾.

Non a caso, ad esempio, venne esclusa espressamente dal legislatore, in virtù dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988, l'applicabilità nel processo minorile di alcuni riti speciali, e più precisamente del patteggiamento e del rito monitorio.

⁽¹⁶⁾ Cfr. APRILE, osservazioni a C. cost., ord. 12 dicembre 2013, n. 306, *La Consulta ribadisce la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa alla competenza penale definita con sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio*, in questa rivista, 2014, p. 873.

⁽¹⁷⁾ Cfr. C. cost., ord. 12 dicembre 2013, n. 306, in questa rivista, 2014, p. 870, con osservazioni di APRILE; nonché C. cost., sent. 5 luglio 1995, n. 294, *ivi*, 1995, p. 3244; in *Giur. cost.*, 1995, p. 2293, con nota di AMATO, *Sull'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione*; in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 915, con nota di GIARDA, *Ancora sull'intangibilità assoluta delle sentenze della corte di Cassazione*.

⁽¹⁸⁾ PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 1286.

La dottrina, richiamandosi alle considerazioni contenute nella Relazione al Progetto pre-eliminarle delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ⁽¹⁹⁾, ha affermato che l'esclusione del patteggiamento è dovuta al fatto che il minore non possiede la sufficiente maturità per esprimere consapevolmente la scelta diretta alla fruizione dei benefici connessi a tale rito; per quanto invece concerne il rito monitorio si osserva che esso non permetterebbe un'adeguata valutazione della peculiare personalità dell'imputato minorenne ⁽²⁰⁾.

La Corte costituzionale, nella sent. n. 272 del 2000 ⁽²¹⁾, ha invece sostenuto che la ragione giustificatrice della scelta, operata dal legislatore, di escludere espressamente il patteggiamento ed il decreto penale di condanna dalle varie forme di definizione anticipata del procedimento minorile discende da «un ponderato bilanciamento tra le esigenze di economia processuale ... e le peculiarità del modello di giustizia minorile adottato dall'ordinamento italiano, sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di tutela della sua personalità, nonché da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi».

Il secondo comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988 prevede inoltre che nel rito minorile sia esperibile il giudizio direttissimo solo se risulti ugualmente possibile «compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'art. 12». Lo stesso art. 25, al comma 2-ter, aggiunto dall'art. 12-quater del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125, dispone che il pubblico ministero non possa procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato «nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore». In tal modo, per quanto concerne il rito immediato, la "obbligatorietà" del ricorso a tale rito, in presenza dei presupposti di legge, imposta dall'art. 2 del sovracitato d.l. n. 92 del 2008, che ha modificato l'art. 453, comma 1, c.p.p. ⁽²²⁾, risulta "temperata" da una duplice serie di considerazioni. Infatti, alla valutazione diretta ad accertare che l'instaurazione del rito immediato non pregiudichi gravemente le indagini il p.m. deve aggiungere, con riferimento al procedimento minorile, quella volta ad escludere che tale rito alternativo si traduca in un grave nocumento per le esigenze educative del minore ⁽²³⁾.

In quest'ottica, la Corte costituzionale ha ribadito come la specialità del procedimento minorile risulti strettamente correlata alla particolare composizione del giudice specializzato, caratterizzata dalla presenza, accanto a magistrati "togati", di giudici "laici".

È stato al contempo evidenziato che nel rito minorile il giudizio abbreviato può dar luogo ad una gamma di esiti processuali assai più articolata rispetto a quanto previsto per il procedimento a carico dei maggiorenni; infatti, accanto alla sentenza di proscioglimento e a quella di condanna, è ipotizzabile anche la sospensione del processo con messa alla prova, nonché

⁽¹⁹⁾ *Rel. prog. prel. disp. proc. pen. min.*, in *G.U.* 24 ottobre 1988, n. 250, supp. ord. n. 2, p. 221.

⁽²⁰⁾ DELLA CASA, *Processo penale minorile*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso-Grevi-Bargis, 6^a ed., Cedam, 2012; PANSINI, *Modifiche alle disposizioni sul processo minorile*, in *"Decreto sicurezza": tutte le novità*, Ipsa, 2008.

⁽²¹⁾ C. cost., 12 luglio 2000, n. 272, in *Giur. cost.*, 2000, p. 2125, con nota di PERONI, *Ribadita la preclusione a pratiche di negoziato sulla pena nel processo penale minorile*.

⁽²²⁾ V. sul punto RIVELLO, voce *Giudizio immediato*, cit., p. 476 ss.

⁽²³⁾ Cfr. VALENTINI, *La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di Mazza e Viganò, Giappichelli, 2008, p. 335; VIGONI, *I giudizi direttissimo e immediato e le esigenze educative del minore*, in *questa rivista*, 2009, p. 368 ss.

l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto ⁽²⁴⁾.

Il giudizio abbreviato minorile pertanto, come rilevato dal giudice delle leggi, appare «sostitutivo sia dell'udienza preliminare, sia del dibattimento», e tutti i suoi possibili esiti «richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono».

La Corte costituzionale, richiamandosi alle considerazioni già sviluppate dalle Sezioni unite penali della Cassazione, ha evidenziato come la composizione collegiale dell'organo giudicante sia imposta dal «peculiare "contenuto decisorio" degli esiti del giudizio abbreviato», a prescindere dalla «sede formale in cui questi si innestano».

Si è conseguentemente affermato che l'assoggettamento del minore al giudizio di un organo monocratico, in caso di rito abbreviato richiesto dall'imputato a seguito del decreto di giudizio immediato, finisce con lo svilire l'esigenza di specializzazione dell'organo giudicante ⁽²⁵⁾, e determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui i minori sono sottoposti al giudizio di un giudice collegiale, in caso di celebrazione dell'udienza preliminare. Oltretutto tale diversità è dovuta, secondo l'annotata pronuncia, solo a circostanze estrinseche ed accidentali, ed in particolare è correlata alla «determinazione discrezionale del pubblico ministero di esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio» (anche se, a rigore, dopo la modifica dell'art. 453 c.p.p. ad opera della l. n. 125 del 2008, non sarebbe più corretto parlare di "discrezionalità" del p.m. nella richiesta del rito immediato, ma di un "obbligo", sia pur "temperato").

5. ALCUNI ULTERIORI RILIEVI CONCERNENTI LA VALENZA DA ATTRIBUIRE ALLA NECESSARIA INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE FRA GIUDICI "TOGATI" E "LAICI"

Va considerato giudice "laico" il soggetto «la cui legittimazione ad assumere funzioni giurisdizionali deve essere accertata in concreto tenendo conto di una specifica idoneità tecnica» ⁽²⁶⁾. La Corte costituzionale, nella pronuncia n. 1 del 2015, ha sottolineato, come abbiamo visto, l'indefettibilità della presenza dei componenti "esperti" nel collegio chiamato a giudicare gli imputati minorenni. Già in altre pronunce, ed in particolare nella sent. n. 49 del 1989 ⁽²⁷⁾, il Giudice delle leggi si era soffermato sull'importanza del ruolo che deve essere riconosciuto ai giudici "esperti" «chiamati a comporre i collegi, non a titolo di generica partecipazione popolare, ma in ragione dell'apporto particolarmente qualificato che possono dare in giudizi nei quali si riconosce la presenza di aspetti tecnici così rilevanti da suggerire l'opportunità di creare organi specializzati», precisando che l'idoneità a prestare detto apporto trae fondamento dalla sussistenza di specifiche competenze, evidenziate «talvolta dal possesso di determinati requisiti culturali (esperti in psicologia, psichiatria, sociologia, pedagogia, per i tribunali per i

⁽²⁴⁾ Sulla varietà dei possibili epiloghi del giudizio abbreviato minorile v. in dottrina PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 1329.

⁽²⁵⁾ V. in tal senso, in dottrina, PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 1288.

⁽²⁶⁾ Cfr. AMODIO, *Giustizia dei laici ed esperienza comparativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, p. 1204; nonché AMODIO, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in *I giudici senza toga*, Giuffrè, 1979, p. 52, ove si osserva che in questa categoria devono essere ricompresi, accanto ai cittadini idonei estranei alla magistratura, chiamati, ai sensi dell'art. 102, comma 2, Cost., a far parte degli organi giudiziari specializzati, come appunto avviene nel caso del tribunale per i minorenni, anche i membri, detti appunto laici, del Consiglio superiore della magistratura, eletti dal Parlamento a norma dell'art. 104 Cost., e i componenti menzionati dall'art. 106, commi 2 e 3, Cost.

⁽²⁷⁾ C. cost., 16 febbraio 1989, n. 49, in *questa rivista*, 1989, p. 1371 ss.

minorenni, i tribunali di sorveglianza, le sezioni specializzate per le tossicodipendenze), talaltra dall'iscrizione in determinati albi ... talaltra infine dall'appartenenza ad un determinato corpo professionale o ad una determinata amministrazione, appartenenza che lascia presumere un'utile familiarità con le speciali problematiche dei rispettivi settori ... In tutti questi collegi gli esperti, in ragione del possesso di particolari cognizioni derivanti dalla specifica formazione culturale e dall'esperienza acquisita, hanno il compito di integrare le conoscenze prevalentemente tecnico-giuridiche dei giudici professionali».

Appare peraltro opportuno osservare che, con riferimento alla giustizia minorile, l'esigenza della compresenza dei giudici "esperti" e dei giudici "togati", è "rafforzata" e resa più pregnante in quanto risulta tassativamente imposta da una serie di specifiche Convenzioni internazionali in materia.

In particolare l'art. 6 delle c.d. Regole di Pechino, approvate al VII Congresso delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985 e volte a fissare alcuni principi fondamentali a tutela del minore, cui gli Stati aderenti sono tenuti ad attenersi in sede di disciplina normativa della giustizia minorile, prevede la necessaria specializzazione dell'organo giudicante; analoga previsione è contenuta nella Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.

Proprio questa considerazione vale a spiegare come l'impostazione accolta dalla Corte costituzionale, con l'annotata pronuncia, appaia assai diversa da quella seguita in precedenti occasioni, con riferimento alla posizione di giudici "laici" non appartenenti al settore della giustizia minorile.

Si faccia il caso dei militari-giudici "esperti" che integrano il collegio dei tribunali militari, accanto ai giudici "togati" ⁽²⁸⁾. In tal caso il Giudice delle leggi, pur riconoscendo, in virtù della sovracitata pronuncia n. 49/1989, che essi vengono chiamati a far parte di tali organi giudiziari speciali in quanto sono «in condizione di dare al giudizio un apporto specialistico ... soprattutto in ordine alla ricostruzione della fattispecie e alla sua rispondenza all'ipotesi incriminatrice prevista dal codice penale militare di pace», e pur avendo affermato, in una successiva pronuncia, che la presenza di ufficiali-giudici "esperti" «connettendosi alla stessa origine e *ratio* storica dei tribunali militari, mira ... ad assicurare una migliore comprensione, utile ai fini del giudizio, della vita e dell'ambiente militare nei quali i fatti illeciti sono commessi» ⁽²⁹⁾, respinse tuttavia una questione di legittimità costituzionale analoga a quella affrontata con riferimento al procedimento penale minorile.

Il giudice *a quo* in tal caso aveva infatti dubitato della legittimità del combinato disposto dell'art. 3 dell'ordinamento giudiziario militare e dell'art. 2 della l. 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui tali norme non prevedono, nel caso di giudizio abbreviato celebrato nell'udienza preliminare, nel corso di un procedimento penale militare, che la cognizione di detto giudizio venga devoluta ad un organo collegiale, caratterizzato dalla presenza di un militare-giudice "esperto".

Agli specifici fini della nostra disamina, occorre ricordare che il giudice rimettente fondò l'eccezione di legittimità costituzionale su due considerazioni ⁽³⁰⁾. In primo luogo venne osser-

⁽²⁸⁾ V. al riguardo RIVELLO, *Spunti per un'analisi: i componenti "non togati" dei tribunali militari*, in *Rass. giust. mil.*, 1991, p. 9 ss.

⁽²⁹⁾ C. cost., ord. 22 giugno 2001, n. 204, in *Giur. cost.*, 2001, p. 1528.

⁽³⁰⁾ Cfr. RIVELLO, *Il procedimento militare*, in *Trattato di procedura penale*, cit., vol. XLIX, Giuffrè, 2010, p. 128.

vato che le disposizioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale risultavano contrastanti con l'art. 25, comma 1, Cost., in quanto detta norma, nel fissare il principio del giudice naturale precostituito per legge, mira anche a garantire l'idoneità e specializzazione del magistrato. Inoltre (e questo dato appare particolarmente significativo con riferimento alla tematica in oggetto) fu sottolineato che la soluzione accolta in relazione ai procedimenti penali militari risultava irrazionalmente divergente rispetto a quella adottata per il tribunale dei minorenni, ove l'art. 14, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, dispone che nell'udienza preliminare il collegio giudicante sia composto da un magistrato e da due giudici onorari.

La Corte costituzionale tuttavia dichiarò infondata tale eccezione di legittimità, rilevando che la presenza, nei procedimenti penali militari, di un ufficiale-giudice "esperto", accanto ai magistrati "togati" «non rispecchia un contenuto normativo costituzionalmente vincolato» e risponde unicamente «ad una valutazione di opportunità rimessa al legislatore»⁽³¹⁾.

Fu inoltre aggiunto che non appariva significativo il raffronto con la composizione, necessariamente collegiale, del giudice per l'udienza preliminare nel procedimento minorile, in quanto tale organo non può essere formalisticamente equiparato a quello previsto nel procedimento penale militare, stante la differenza intercorrente tra la giurisdizione "specializzata" dei tribunali per i minorenni e la giurisdizione "speciale" dei tribunali militari.

⁽³¹⁾ C. cost., 30 dicembre 1994, n. 460, in *Rass. giust. mil.*, 1994, p. 310 ss.

